

Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.**

**Capo II**

*Norme urgenti in materia di sport*

**Art. 54**

*(Modifica all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2003)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituita dalla seguente:

**<<c)** manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;>>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 55**

*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2003)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 56**

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2003)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003 dopo le parole <<attrezzature sportive fisse e mobili>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo>>.

## **Art. 57**

*(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2018)*

**1.** Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

**<<25 bis.** Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.

**25 ter.** Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

**2.** Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.